



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 23-12-2011

OGGETTO: *Impegno spesa per onorari di causa - Lite innanzi al Consiglio di Stato per appello sentenza TAR 1596/2011*

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. AVVOCATURA COMUNALE

Visto l'art. 67 dello Statuto del Comune;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41/2010 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2010 ed il bilancio pluriennale 2010/2012;

Richiamata la determinazione del Settore Direzione Generale n. 66 del 15.11.2010 con cui sono state attribuite alla sottoscritta, fra l'altro, le funzioni inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;

Vista la delibera GC n. 68 del 22.04.2011 con cui è stato approvato il PEG/PDO 2011;

Ricordato:

- che questa Amministrazione comunale, congiuntamente agli altri Comuni soci di Consiag Spa, affidatari del servizio di distribuzione del gas a Consiag Spa, ha deciso di proporre - ricorso al TAR avverso le deliberazioni del Comune di Prato:

- n. 35 – Consiglio comunale - del 27.04.2010, con la quale è stato dato mandato alla Giunta comunale pratese affinché provvedesse a dar corso alla procedura per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale sul territorio comunale affidato a Consiag,
 - n. 194 – Giunta comunale - del 04.05.2010, con la quale ha indetto la procedura di gara per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale,
- anche a seguito del parere legale dell'Avv. Mauro Giovannelli del 20.05.10 in merito alla possibilità di ricorrere avverso tali provvedimenti da parte dei Comuni soci di Consiag Spa afferenti alla medesima rete di distribuzione del gas da cui risulta l'interesse delle Amministrazioni Comunali ad impugnare i citati provvedimenti del Comune di Prato;
- che successivamente sono stati presentati due ricorsi per motivi aggiunti al ricorso originario RG n. 996/10, rispettivamente avverso la delibera GC 96/11, le determinazioni

dirigenziali nn. 641 e 706/2011 del Comune di Prato e avverso la determinazione dirigenziale n. 1432/11, nonché della lettera di invito alla gara del Dirigente relativamente alla gara con procedura ristretta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Prato;

- che con ordinanza 770 del luglio 2011 il TAR Toscana, Sezione Prima, ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti depositati il 05.07.2011, nel senso di differire alla data del 31.10.2011 il termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla gara di cui si controverte;
- che il Comune di Prato ha proposto ricorso al Consiglio di Stato avverso la suddetta ordinanza 770 del 14.07.11 resa dal TAR Toscana nel ricorso n. 996/10 e che con tale ricorso sono state chieste misure cautelari urgenti al Presidente del Consiglio di Stato e poi la sospensiva dell'ordinanza al Collegio del Consiglio di Stato;
- che è stato deciso, mediante la costituzione in giudizio di questa Amministrazione, di resistere al ricorso in appello cautelare del Comune di Prato contro il Comune di Scandicci e altri Comuni, nonché nei confronti di Consiag Spa, per la riforma e/o l'annullamento dell'ordinanza n. 770 del 14.07.2011 del TAR Toscana, Firenze, Sez. I, RG 996/2010 e di autorizzare, pertanto, la costituzione in giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Visto che il TAR Toscana, con sentenza n. 1596/2011, ha dichiarato in parte inammissibili i ricorsi nn. 984, 995 e 996 del 2010, respingendo in parte i predetti ricorsi e i motivi aggiunti proposti in ciascuno dei relativi giudizi, condannando, limitatamente al ricorso 996/10, in solido fra loro, i vari Comuni, fra cui quello di Scandicci, al pagamento di € 10.000,00 in favore del Comune di Prato per ciascuno dei tre ricorsi;

Ricordato che nei procedimenti sopra citati il mandato a rappresentare e difendere il Comune di Scandicci e gli altri Comuni soci di Consiag SpA è stato affidato all'Avv. Mauro Giovannelli del Foro di Prato;

PRESO ATTO che con lettera datata 10/11/2011, prot. 42061, al cui testo integralmente ci si riporta, l'Avv. Giovannelli ha consigliato questa Amministrazione, in considerazione dei rilevanti interessi in gioco, di proporre insieme agli altri ricorso al Consiglio di Stato, rilevando anche carenza della motivazione della suddetta sentenza del TAR;

Preso atto del relativo preventivo di spesa redatto dal legale da incaricare sulla base di tariffe basse e scontate, pari a € 2.676,67;

Preso atto che questa Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno mantenere l'affidamento dell'incarico per la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione comunale nel suindicato giudizio all'avv. Mauro Giovannelli, il quale ha una conoscenza approfondita della causa, e nella considerazione che l'avv. Claudia Bonacchi, Responsabile dell'Avvocatura Comunale, non è abilitata all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori;

Richiamata la delibera GC 212/11 con cui la Giunta Comunale ha, dunque, deliberato di proseguire l'iter processuale sopra esposto e, conseguentemente, proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Toscana, Sezione Prima, n. 1596/2011, depositata il 27.10.11, Reg. Ric. nn. 984/2010, 995/2010 e n. 996/2010, autorizzando, pertanto, la costituzione in giudizio dell'Amministrazione Comunale di Scandicci.

Preso atto che con la suddetta delibera è stato individuato nell'Avv. Mauro Giovannelli con Studio in Prato, Viale della Repubblica 245, il legale cui conferire mandato per la rappresentanza processuale dell'Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco pro tempore, e di eleggere domicilio presso lo Studio del medesimo, dando altresì atto che l'impegno spesa di € 2.676,67, per l'incarico di cui sopra sarebbe stato assunto con apposito atto da parte della responsabile del Servizio Avvocatura ;

CONSIDERATO che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture (c.d. AVCP), con determinazione del 7 luglio 2011 concernente le linee guida dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/10, (determinazione n. 4), al punto 4.3 in merito ai servizi legali, afferma che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più, un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa che nella fattispecie del caso non ricorre;

PRESO altresì atto dal sito della AVCP dalle 'faq' aggiornate al 23.11.11 su tale argomento, al punto D6, che la Autorità ribadisce che i contratti di patrocinio legale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;

CONSIDERATO dunque non dover acquisire il c.d. codice CIG alla luce delle recenti disposizioni normative;

DETERMINA

Di assumere impegno spesa di € 2.676,67 complessivi come da preventivo, al cui dettaglio integralmente ci si riporta, datato 10.11.2011, dell'Avv. Mauro Giovannelli, con Studio in Prato, Viale della Repubblica 245, protocollo n. 42061 del 17.11.11, codice uff. ragioneria n. 25454, uff. 1, prot. 2905, al fine della rappresentanza processuale per proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Toscana, Sezione Prima, n. 1596/2011, depositata il 27.10.11,

Di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa di € 2.676,67 trova imputazione sul capitolo 47010/ 1 "Onorari e spese di causa" del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2011. (Impegno n. 2011/1622).

Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CLAUDIA BONACCHI